



## Ammortizzatori sociali in deroga anno 2009

Integrazioni e modifiche al testo  
dell'intesa istituzionale territoriale  
del 30 marzo 2009  
( art. 2 comma 36 legge n. 203/2008 )

In data 21 aprile 2009 presso la sede della Giunta regionale delle Marche

si sono incontrati

- l'Assessore alle Politiche del Lavoro Fabio Badiali, il dott. Fabio Montanini dirigente del Servizio Istruzione Formazione e Lavoro P.F. Servizi per l'Impiego e Mercato del Lavoro;
- i rappresentanti delle associazioni imprenditoriali:
  - Confindustria Marche;
  - CONFAPI Marche;
  - Confartigianato Marche;
  - CNA Marche;
  - Casartigiani Marche;
  - CLAAI Marche
  - CONFCOMMERCIO
  - CONFESERCENTI
  - LEGACOOP
  - CONFCOOPERATIVE
  - AGCI MARCHE
  - UNCI MARCHE
  - AMSEA ANCONA
- i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori:
  - CISL Regionale Marche;
  - CGIL Regionale Marche;
  - UIL Regionale Marche;

Sono presenti inoltre funzionari

- dell'INPS Regionale
- della Direzione Regionale del Lavoro per le Marche
- dell'EBAM - Ente Bilaterale Artigianato Marche
- di Italia Lavoro Spa

PREMESSO

che in sede di conversione in legge del dl 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, in particolare all'art. 7-ter (misure urgenti a tutela dell'occupazione), sono stati approvati alcuni emendamenti relativi agli ammortizzatori sociali in deroga;

che, in attesa che vengano attuate le procedure previste dal comma 3 dell'art 7-ter della Legge sopra citata, la quale prevede che le domande da parte dei datori di lavoro deve essere presentata all'INPS, in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto;

che lo stesso comma 3 dell'art. 7-ter della stessa Legge prevede che siano le regioni a trasmettere, in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

Le parti concordano di integrare/modificare e aggiungere, secondo quanto riportato di seguito, i punti 1.1, 1.9, 1.10, 1.11, 1.15 (aggiunto) 2.0 2.1, 2.5 e 2.6 dell'intesa del 30 marzo 2009:

1.1. L'intervento si applica a favore dei dipendenti di imprese, con sede nella Regione Marche, appartenenti a qualsiasi settore produttivo che per legge non hanno accesso alla CIGS ex L. 223/91 salvo quanto disposto dal punto 1.8.

1.9. Le domande di CIGS, unitamente al verbale di accordo sindacale, saranno inoltrate a mezzo Raccomandata A.R., per il tramite dell'EBAM, alla Direzione Regionale del Lavoro per le Marche di Ancona entro 20 giorni dall'inizio della sospensione, (farà fede la data del timbro postale). L'EBAM farà pervenire entro cinque giorni lavorativi le suddette pratiche alla DRL, alla Direzione Regionale dell'INPS e alla Regione Marche.


1.10. La DRL autorizzerà la concessione dei trattamenti in coerenza con il presente dispositivo e comunicherà all'EBAM le pratiche non autorizzate. Le imprese beneficiarie comunicheranno ogni mese alla Direzione regionale INPS tramite l'EBAM, a consuntivo entro il 20° giorno del mese successivo:


- per i pagamenti diretti: con i modelli SR 47 e SR 41 unitamente a copia di provvedimento di concessione della DRL;
- per i pagamenti a conguaglio modello SR 47 ed elenco dei lavoratori fruitori del trattamento e relative ore, unitamente a copia del provvedimento di concessione della DRL

1.11. Alla suddetta procedura che prevede il passaggio all'EBAM sono tenute solo le imprese artigiane. Le altre aziende interessate provvederanno con le modalità indicate nel punto 1.9 e 1.10 inviando le domande alla Regione Marche - PF Servizi all'Impiego e Mercato del Lavoro che provvederà ad inoltrarle alla DRL e alla Direzione Regionale dell'INPS.

1.15. Possono fruire del trattamento di CIGS in deroga anche i lavoratori delle imprese artigiane interessati da una riduzione dell'orario di lavoro, nel qual caso non opera la previsione del comma 1-bis dell'art. 19 della Legge 2/2009.

2.0. L'intervento si applica a favore dei lavoratori, dipendenti da imprese con sede nella Regione Marche, che hanno subito un licenziamento collettivo, plurimo o individuale per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione







trasformazione o cessazione di attività di lavoro nel periodo 1/1/2009-31/12/2009.

2.1. La giusta causa s'intende ai sensi della circolare Inps n° 163/2003

2.5. Per gli apprendisti dipendenti da imprese non artigiane il trattamento di mobilità in deroga è concesso per un periodo massimo di 4 mesi. Per quegli apprendisti che hanno maturato almeno tre mesi di servizio presso l'azienda che ha proceduto alla sospensione per CIGS o CIGO potrà essere presentata domanda per CIGS in deroga.

2.6. Il termine di sette giorni è sostituito dal termine di trenta giorni.

Le parti, inoltre, concordano di fissare al 30 giugno prossimo la data di scadenza per la presentazione di domande di CIGS in deroga relative al periodo 1 gennaio 2009 fino alla data odierna.

L'Assessore al Lavoro Fabio Badiali



Confindustria Marche

AGCI MARCHE

CONFAPI Marche

UNCI MARCHE

Confartigianato Marche

AMSEA ANCONA

CNA Marche

CISL Regionale Marche

Casartigiani Marche

CGIL Regionale Marche

CLAAI Marche

UIL Regionale Marche

CONFCOMMERCIO

INPS Regionale

CONFESERCENTI

Direzione Regionale del Lavoro Marche

LEGACOOP

EBAM - Ente Bilaterale Artigianato Marche

CONFCOOPERATIVE

Italia Lavoro Spa